

**Una incivile usanza da contrastare: il “bracconaggio vandalico”**

**ABBATTIMENTO NIDI: SUSSISTE ANCHE IL REATO DI  
“DANNEGGIAMENTO DI FAUNA SELVATICA”?**

**Una riflessione derivante dalla “antica” teoria del “furto venatorio”**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**  
Magistrato

Un caso di “patteggiamento” per abbattimento nidi di rondine merita qualche riflessione conseguente.

Il fatto. 18 giugno 2007: compare sulla stampa locale di Verona una notizia: insieme alla badante aveva abbattuto a colpi di scopa i rifugi dei volatili sulla grondaia. L'anziana si è giustificata spiegando che gli animali sporcavano. Distrugge i nidi di rondine, ma poi patteggia. In frantumi le uova con i pulcini, per il giudice ha causato la morte di un animale senza necessità. La storia. Ha fatto abbattere dalla badante quattro nidi di rondine, costruiti sulla grondaia ed è finita nei guai insieme alla sua collaboratrice domestica con l'accusa di uccisione di animali. Una anziana residente nell'entroterra Gardesano è scesa a patti con il pm e ha concordato una pena ad un mese e dieci giorni. La badante, venuta dall'est, è stata costretta a pagare una multa di 1.200 euro così come stabilito dal decreto penale di condanna, emesso subito dopo la presentazione della denuncia. L'anziana si era accorta della presenza di quattro nidi di rondine con alcuni pulcini dentro e altre uova in procinto di aprirsi, sulle mensole di una grondaia sotto il tetto della sua casa a due piani. Ha dato così ordine alla badante di disfarsene con una scopa perché, si è giustificata con gli inquirenti, «quelle rondini sporcavano». Con questa operazione, ovviamente, i pulcini sono morti e le uova sono andate in frantumi. Il «repulisti» della badante, però, non è passato inosservato. Una vicina di casa ha notato la donna proprio mentre stava uccidendo i pulcini ed ha avvertito la Lipu, la Lega protezione uccelli che ha denunciato l'operato delle due donne alla procura. Nel frattempo, sono stati realizzati anche alcuni riscontri fotografici in base ai quali erano evidenti sulla grondaia le macchie dei nidi abbattuti. Il procedimento penale conseguente è terminato quando di fronte al gip l'anziana ha concordato una pena di un mese e dieci giorni.

Questo caso di cronaca giuridica è in realtà significativo di una realtà molto diffusa: l'abbattimento di nidi con uova e/o pulcini in città ed in campagna, sotto i tetti o comunque in ogni altro sito.

Ed i fatti meritano qualche riflessione. In primo luogo, confermano che se un cittadino nota un evento del genere e lo segnala o denuncia, i responsabili vengono poi perseguiti. E questo deve incoraggiare l'azione dei singoli e delle associazioni in tal senso, anche di fronte a casi come quello della incivile pratica degli abbattimenti in questione.

In secondo luogo, gli illeciti... In casi del genere, si applicano – naturalmente – tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia e soprattutto il reato di uccisione gratuita di animali previsto nel Codice Penale. Ma resta da chiedersi se – oltre a tali fattispecie rituali – possa sussistere anche il reato di “danneggiamento di fauna selvatica” mutuato dall’art. 635 secondo comma Codice Penale, in conseguenza della “antica” teoria del “furto venatorio”.

Quest’ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile...

Una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).

La mancanza del titolo principale che legittima all’esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d’arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative). Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l’art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa; ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del «furto venatorio» è l’art. 30 n. 3 il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e del l’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del «furto venatorio»: furto che espressamente appare escluso «nei casi di cui al comma 1» e non in tutti i casi della nuova legge!...

Riteniamo, dunque, sulla base di tali presupposti, che il «furto venatorio» sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente, appare logico, alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale.

L'orientamento qui proposto trova già albergo in diverse prese di posizioni di Procure ed in alcune sentenze di merito e della Cassazione (che riportiamo in altro articolo specifico pubblicato sul nostro sito [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)); la materia non mancherà dunque certamente di generare ulteriori spunti di dibattito.

**Va richiamata – a conferma della nostra teoria – la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza**, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l' Ente Parco.

In questo solco si inserisce anche la recente **Sentenza n. 158/06 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006** (depositata il 25/10/2006), Giudice: A. Galli, imputato ammesso al patteggiamento: A.G., con condanna del cacciatore di frodo e confisca dell'arma.

Desta interesse, anche in questo caso, il pieno accoglimento di due tesi giurisprudenziali, esposte già in sede di comunicazione di notizia di reato dal personale di p.g. operante (polizia provinciale di Genova e guardia volontaria venatoria WWF) :

- sussistenza del reato porto abusivo d'arma da fuoco in caso di esercizio della caccia quando muniti solo della licenza di tiro ;
- furto venatorio in caso di impossessamento di specie selvatiche in assenza di licenza di porto di fucile ad uso caccia (fattispecie abbattimento e recupero di esemplare di fringuello).

Sono state confermate in sentenza le Ipotesi di reato di cui:

- agli artt. 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895 come rispettivamente sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14/10/1974 n. 497 (porto abusivo in luogo pubblico di arma comune da sparo e relative munizioni, in mancanza della prescritta licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'art. 22 della legge 157/92) ;
- agli artt. 624 , 625 n. 7, del Codice Penale, in relazione alla teoria giurisprudenziale della sussistenza del reato di furto aggravato ai danni dello Stato in caso di illecita apprensione di fauna selvatica da parte di persona sprovvista di licenza di caccia (Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 34352 del 27/5/2004, ud. 24/5/2004,

deposit. 11/8/2004 ; Presidente: D'Urso; Relatore: Bianchi ; Proc.: Geraci ; Ricorrenti: Peano U. ed al. . “Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .... ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”

Conseguentemente pare appropriato sostenere - a nostro avviso - che possano configurarsi, rispettivamente, i reati di furto, danneggiamento o ricettazione quando siano abbattuti, feriti o acquistati/ricevuti/occultati a fini di profitto esemplari di fauna selvatica sottratti in natura da persona non munita di licenza anche ad uso di caccia.

Tornando al caso di specie, noi riteniamo che chi abbatte nidi con lo scopo (elemento soggettivo – dolo) non di appropriarsi dei piccoli nati ma di ucciderli e di distruggere la covata, non integra il reato di “furto venatorio” ma di “danneggiamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale essendo appunto la fauna distrutta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro “bracconaggio vandalico”.

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che – si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutivi e fine di tutela. Sono dunque reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Ricordiamo che il furto – danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 24 giugno 2007*